

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 723/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2012

che riconosce una menzione tradizionale di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Cream — TDT-US-N0017)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 118 *duovicies*, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Due organizzazioni professionali rappresentative stabilite negli Stati Uniti d'America, ossia la «WineAmerica» e la «California Export Association», hanno presentato alla Commissione una domanda, pervenuta il 22 giugno 2010, di protezione della menzione tradizionale «Cream» in relazione con i prodotti vitivinicoli della categoria «3. Vino liquoroso» prevista nell'allegato XI *ter*, del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante un nome di origine figurante nell'allegato V dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino, approvato con la decisione del Consiglio 2006/232/CE ⁽²⁾
- (2) A norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli ⁽³⁾, la domanda è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾. Nei due mesi successivi alla data di pubblicazione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione.

- (3) La domanda di protezione della menzione tradizionale «Cream» relativa ai vini statunitensi risponde alle condizioni di cui all'articolo 118 *duovicies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e agli articoli 31 e 35 del regolamento (CE) n. 607/2009. La domanda di protezione deve essere accolta e, pertanto, la menzione tradizionale «Cream» deve essere inserita nella base dati elettronica «E-Bacchus» per quanto riguarda i vini prodotti dai membri delle due organizzazioni professionali rappresentative che hanno presentato la domanda.
- (4) L'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 607/2009 dispone che la Commissione renda pubblica l'informazione relativa all'organizzazione professionale rappresentativa e ai suoi membri. Tale informazione deve essere resa pubblica nella base dati elettronica «E-Bacchus».
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La domanda di protezione della menzione tradizionale «Cream» è accolta per i prodotti vitivinicoli statunitensi della categoria «3. Vino liquoroso» prevista nell'allegato XI *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007. La menzione «Cream» deve essere inserita nella base dati elettronica «E-Bacchus» come stabilito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1.⁽³⁾ GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.⁽⁴⁾ GU C 276 del 13.10.2010, pag. 6.